

BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA FILIERA TURISTICA - ANNO 2023 (23FT)

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Vicenza si pone l'obiettivo di realizzare un intervento a supporto della filiera turistica e della ristorazione, rivolto alle imprese, finalizzato a sostenere, mediante contributi a fondo perduto, singole azioni volte a rafforzare la qualità delle strutture della filiera turistica.

Il potenziamento della qualità delle imprese attive in ambito ricettivo e della ristorazione passa attraverso l'ammodernamento delle strutture al fine di valorizzare l'orientamento verso i temi della sostenibilità ambientale, del turismo accessibile, del turismo digitale per diffondere tra le imprese della filiera la consapevolezza di operare nell'ecosistema delle destinazioni turistiche.

Il bando si inserisce nell'ambito delle linee promozionali 2023 a favore del sistema delle imprese e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di commercio di Vicenza nella Relazione Previsionale e Programmatica 2023 nonché al progetto a valenza strategica «Turismo» approvato dalla Giunta camerale.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari a € 100.000,00.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo le imprese che esercitano una delle seguenti attività (come risulta dalla visura camerale - codice primario o prevalente di attività ATECO2007, il codice individuato raggruppa anche eventuali sotto-codici che sono ugualmente ammissibili¹) presso la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Vicenza:

- 55.1 Alberghi
- 55.2 Alloggi per vacanze e soggiorni brevi
- 55.3 Aree di campeggio
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

¹A titolo esemplificativo sono ammissibili a contributo anche le imprese con codice di attività primario o prevalente 55.20.2 poiché sotto-codice del codice 55.2

Gli investimenti per i quali l'impresa chiede il contributo devono essere effettuati nella specifica localizzazione territoriale situata in provincia di Vicenza (secondo quanto sopra specificato), nella quale l'impresa esercita l'attività a titolo principale.

Le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale (i requisiti della localizzazione territoriale e della regolarità del diritto annuo devono sussistere almeno al momento della liquidazione del contributo).

Nel caso delle imprese che non abbiano il requisito della localizzazione territoriale e/o che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad ottenere le condizioni di regolarità prima della liquidazione del contributo.

1. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con le iscrizioni a eventuali Albi, Ruoli, Registri camerali e autorizzazioni obbligatori per le relative attività.

2. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non devono essere in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria.

3. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi.

4. Le imprese beneficiarie devono aver effettuato l'accesso gratuito al «cassetto digitale» della propria azienda scaricando la visura dell'azienda, collegandosi al sito <https://impresa.italia.it/cadi/app/login> (accesso con SPID o CNS/Token wireless).

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 3 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo, mentre il requisito di cui al precedente punto 4 deve essere posseduto al momento della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, N. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, N. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Vicenza.

Articolo 4 - Normativa europea sugli Aiuti di Stato

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento N. 1407/2013 (GUUE L 352/1 del 24.12.2013) e del Regolamento che lo sostituirà.

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa «unica» non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto

Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle normative di tale Regolamento (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», aiuti «de minimis», cumulo e controllo). L'aiuto si considera concesso (articolo 3.4 del Regolamento UE N. 1407/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Articolo 5 - Cumulo con altri Aiuti di Stato

Gli aiuti previsti dal presente bando **NON** sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri benefici pubblici.

Articolo 6 - Contributo

Il contributo è di € **1.500,00** su una spesa minima di € 3.000,00. Non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa. Il contributo viene erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese presentando le fatture e la documentazione attestante il pagamento. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Alle imprese in possesso del *rating* di legalità² sono attribuiti ulteriori € 200,00 che si sommano al contributo spettante.

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale *rating* deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating>

Il *rating* deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di attribuzione del *rating* è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se il *rating* risulta attribuito dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita del *rating* in fase di liquidazione del contributo, comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.

²Il regolamento sul *rating* di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo *rating* attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. Il *rating* di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un «riconoscimento» - misurato in «stellette» - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio *business*. All'attribuzione del *rating* l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

Alle imprese in possesso della «certificazione della parità di genere³» sono attribuiti ulteriori € 200,00 che si sommano al contributo spettante.

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale certificazione deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Ente Italiano di Accreditamento «Accredia»

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

(per effettuare la ricerca inserire il codice fiscale dell'impresa e selezionare la Norma UNI/PdR 125:2022 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022).

La certificazione deve essere posseduta sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di attribuzione della certificazione è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se la certificazione risulta attribuita dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita della certificazione in fase di liquidazione del contributo, comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.

Il contributo sarà corrisposto a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili.

Le modalità e i termini di presentazione del rendiconto delle spese sono descritti all'articolo 11 del presente bando.

Riepilogo

Investimento minimo (*) al netto IVA	Importo contributo massimo
€ 3.000,00	€ 1.500,00 per ciascuna impresa + eventuali € 200,00 per <i>rating</i> di legalità + eventuali € 200,00 per certificazione della parità di genere

(*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza

Il contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 comma 2, del DPR 600/73.

³ La legge 5 novembre 2021, n. 162, all'articolo 4 comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Articolo 7 - Fornitori

Ai fini del presente bando, i fornitori abilitati ad erogare le forniture ammissibili di cui al successivo Articolo 8 devono:

1. avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. svolgere una attività coerente con la prestazione realizzata (sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).

La Camera di Commercio verificherà i requisiti dei fornitori.

Articolo 8 - Spese ammissibili e termini di inizio e fine degli investimenti

Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettagliate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione al 30 marzo 2024, cioè le fatture devono risultare emesse e i pagamenti devono risultare effettuati nell'arco temporale sopra indicato. Se una fattura (o altro documento di spesa) è emessa fuori dall'arco temporale sopra indicato, verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se il relativo pagamento è effettuato nei termini; se un pagamento è effettuato fuori dall'arco temporale sopra indicato, la spesa a cui si riferisce verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se la relativa fattura (o altro documento di spesa) è emessa nei termini. Non saranno presi in considerazione né documenti di spesa emessi a titolo di acconto/anticipo, né pagamenti effettuati a titolo di acconto/anticipo, fuori dai termini sopra indicati, anche se pertinenti all'investimento oggetto del contributo.

Le spese ammissibili sono spese per l'acquisto (compreso trasporto, montaggio / installazione) di:

- arredo,
- paravento,
- tende,
- ombrelloni,
- fioriere,
- lampade per l'illuminazione,
- lampade riscaldanti,
- generatori di calore elettrici,
- colonnine e stazioni di ricarica e-bike,
- pensiline per le bici,
- rastrelliere per le bici,
- colonnine/stazioni di riparazione per le bici,
- colonnine e stazioni di ricarica per auto elettriche,

- apparecchiature dedicate alla gestione, controllo e programmazione dei consumi energetici e/o idrici,
- attrezzature per l'automazione e l'integrazione dei servizi dedicati a sistemi digitali di pagamento,
- attrezzature per l'automazione e l'integrazione dei servizi dedicati alla gestione delle comande,
- attrezzature, elettrodomestici e macchinari ad alta efficienza energetica (la classe energetica più alta per ciascun tipo di prodotto),
- impianti sonori audio video.

Tutto ciò che non rientra nell'elenco di cui sopra, è espressamente escluso.

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura di beni previsti dal presente bando, con esclusione delle seguenti spese:

- spese di trasporto non attinenti alle forniture per le quali è chiesto il contributo;
- vitto e alloggio e generali sostenute dalle imprese beneficiarie;
- software;
- bicchieri, posateria, biancheria;
- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- formazione;
- spese per l'acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito) **dalle ore 15:00 del 5 ottobre 2023 alle ore 15:00 del 19 ottobre 2023.**

Saranno automaticamente escluse le domande inviate fuori dai succitati intervalli temporali.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nella «Guida invio telematico» che sarà disponibile sul sito web della Camera di Commercio prima della data di apertura del bando.

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice codice 23FT «Bando per contributi a supporto della filiera turistica – anno 2023».

Documenti indispensabili e obbligatori da allegare alla pratica (vanno tutti firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria):

- domanda di contributo (Allegato A).

Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema informatico.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico), salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e rinvii, entro i termini previsti dal bando, la domanda correttamente: in questo caso sarà presa in considerazione la domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta anche se inviata per prima in ordine cronologico.

L'allegato A) è a disposizione sul sito <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/>, sezione Camera di Commercio di Vicenza: bandi per contributi.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse stanziare, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito internet camerale dedicate al bando.

Articolo 10 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione del contributo e casi di esclusione

Le domande di contributo saranno esaminate dal Capo Servizio «Orientamento, Informazione e Promozione Economica», dr Diego Rebesco, che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione, salvo i casi di esclusione automatica di seguito specificati.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

1. mancanza del modulo di domanda (Allegato A);
2. il modulo di domanda (Allegato A) risulta completamente in bianco o illeggibile, anche se risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
3. il modulo di domanda (Allegato A) non risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;



4. il modulo di domanda (Allegato A) è firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica ed effettua le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
5. domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta la prima in ordine cronologico, salvo quanto indicato nel precedente articolo 9);
6. domande presentate da imprese il cui codice primario o prevalente di attività ATECO2007 non sia tra quelli elencati all'articolo 3;
7. domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
8. domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
9. domande presentate fuori dai termini previsti;
10. domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali;
11. domande presentate da soggetti che non hanno effettuato l'accesso gratuito al «cassetto digitale» della propria azienda.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Eventuali preventivi di spesa o altra documentazione allegata e non richiesta espressamente dal bando in fase di presentazione della domanda, non saranno esaminati dalla Camera di Commercio. Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di domanda e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo promozione@vi.camcom.it). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla graduatoria per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene al contributo aggiuntivo di € 200,00 per il possesso del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere», la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese che ne dichiarano il possesso nella domanda di contributo; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta in possesso al momento della presentazione della domanda, il relativo contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se tra la fase di presentazione della domanda e quella di esame istruttorio della domanda, l'impresa richiedente il contributo, per qualunque ragione, ha cambiato il suo codice fiscale, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla graduatoria di concessione, senza preavviso di rigetto.

Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande.

La graduatoria di concessione approvata con Determinazione del Capo Servizio sarà pubblicata entro il **29 dicembre 2023** sul sito istituzionale e riporterà l'elenco delle domande ammesse fino all'esaurimento delle risorse stanziare complete di CUP validi.

La graduatoria di concessione delle domande ammesse pubblicata nel sito **costituirà la sola comunicazione ufficiale**.

L'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica o per esaurimento dei fondi) e la determinazione del Capo Servizio saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.

Articolo 11 - Rendicontazione, liquidazione del contributo e casi di esclusione

Le imprese si impegnano ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, che saranno valutate dalla Camera di Commercio in sede di rendicontazione. Le imprese si impegnano inoltre a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto, pena la decadenza dal contributo. L'eventuale rinuncia al contributo o la mancata rendicontazione potrà costituire causa di inammissibilità all'eventuale successiva edizione del presente bando.

L'eventuale rinuncia va fatta esclusivamente non presentando la rendicontazione entro la scadenza.

Il rendiconto deve essere presentato esclusivamente in via telematica a partire **dalle ore 15:00 del 14 marzo 2024 ed entro e non oltre le 21:00 del 30 aprile 2024** con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito). Contestualmente il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata.

La rendicontazione va effettuata in una unica *tranche*, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione.

È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente omissso parte della rendicontazione.

L'invio del rendiconto può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di rendicontazione.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nella «Guida invio telematico» disponibile sul sito web della Camera di Commercio. La modulistica sarà resa disponibile entro la data di avvio della fase di rendicontazione.

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria:

- modulo di rendicontazione (Allegato B) e riepilogo delle spese sostenute (Allegato B2), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con i quali si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- copia delle fatture elettroniche in formato xml e di altri documenti di spesa (redatti in euro e in lingua italiana e che espongano con chiarezza le singole voci di costo **utilizzando una o più voci di spesa previste dal presente bando**) sostenuti e interamente pagati nel periodo che decorre **dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione al 30 marzo 2024**; in mancanza di fatture elettroniche va resa apposita dichiarazione esplicitiva delle motivazioni per cui mancano e allegate le fatture stesse nel formato disponibile; in ogni documento di spesa **deve essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP)** presente nella graduatoria di concessione, pena l'esclusione del documento di spesa dal computo della spesa ammissibile; **non** è considerato valido un documento di spesa con un CUP riportato a mano successivamente perché non risulta nella descrizione originaria della spesa né un documento di spesa che riporta più CUP; **non rientrano** nella documentazione di spesa ammissibile diversa dalle fatture, le note di prestazione di lavoro occasionale;
- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili (non sono ammessi pagamenti in contanti, né tramite assegni bancari, né tramite assegni circolari); è necessario in particolare che la documentazione attesti l'effettiva esecuzione del pagamento (ad esempio copia del **bonifico «eseguito»** o con analoga indicazione con il codice CRO oppure TRN o altro codice identificativo); è necessario che il pagamento **sia eseguito entro i termini previsti dal presente bando** e non semplicemente ordinato entro i

termini e pagato successivamente;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (Allegato C).

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà:

- la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente; in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis);
- la mancanza di forniture in essere con la Camera di commercio di Vicenza;
- la regolarità nei versamenti del diritto annuale;
- il controllo a campione nella misura del 5% delle imprese beneficiarie circa l'osservanza dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 125 a 129 relativamente agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato: saranno pertanto controllati i contributi camerali a partire dalle erogazioni complessive superiori o uguali a € 10 mila effettuate dal 1° gennaio 2019;
- la regolarità ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) per i soggetti obbligati a tale normativa.

La liquidazione del contributo avverrà entro 90 giorni di calendario dall'invio della rendicontazione, fatta salva l'interruzione dei termini per eventuali richieste di integrazione della rendicontazione.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

- mancanza del modulo di rendicontazione (Allegato B) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato, o modulo firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica ed effettua le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;



- mancanza del modulo di riepilogo delle spese (Allegato B2) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato, o modulo firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica ed effettua le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nell'Allegato B;
- rendicontazioni presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
- rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;
- rendicontazioni presentate da imprese che non svolgono in modo primario o prevalente una delle attività elencate nell'articolo 3 del presente bando, presso la sede legale e/o unità locale in provincia di Vicenza;
- rendicontazioni con una spesa minima inferiore a quella fissata nel presente bando;
- rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di rendicontazione e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo promozione@vi.camcom.it). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla liquidazione per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene alla conferma del contributo aggiuntivo di € 200,00 per il possesso del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere», la Camera di Commercio effettuerà il

controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, il relativo contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se l'impresa non era in possesso del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere» in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere» dalle competenti autorità.

L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente, tranne nel caso in cui si scenda sotto la spesa minima, comportando ciò un caso di preavviso di rigetto. La presenza di spese sostenute e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente bando, comporta la decurtazione del relativo importo, con eventuale esclusione dalla liquidazione del contributo se la spesa complessiva scende sotto il minimo previsto dal bando.

Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo, per qualunque ragione, ha cambiato il suo codice fiscale, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.

La graduatoria di liquidazione del contributo alle imprese che hanno rendicontato sarà pubblicata nel sito camerale e **costituirà la sola comunicazione ufficiale.**

L'elenco delle domande non ammesse e la determinazione del Capo Servizio saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.

Articolo 12 - Revoca, sanzioni e rinuncia al contributo

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, l'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, delle somme eventualmente già versate maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo degli stessi;
- rinuncia successiva all'erogazione, da parte del beneficiario.

Articolo 13 - Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio «Orientamento, Informazione e Promozione economica» Dr Diego Rebesco.

Articolo 15 - Ricorsi

Avverso il presente bando ed i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990.

Articolo 16 - Contatti

Referente per l'istruttoria è l'Ufficio Bandi e contributi della Camera di Commercio di Vicenza (promozione@vi.camcom.it – Diego Rebesco tel. 0444/994840 – Roberta Lorenzon tel. 0444/994891 – Elena Donadello tel. 0444/994259).

Per assistenza e chiarimenti sul bando e sulla domanda di partecipazione scrivere a:

promozione@vi.camcom.it

Per assistenza tecnica sulla compilazione e presentazione della pratica telematica contattare l'assistenza al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

Articolo 17 - Normativa sulla privacy

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni all'Azienda speciale della Camera di Commercio «Made in Vicenza» che potrà curare l'istruttoria del bando per conto della Camera di Commercio di Vicenza, alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete *internet* ai sensi del D.Lgs. 33/2013. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa *privacy* contenuta nella domanda di



contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 18 - Rinvio al Regolamento Generale, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 29 del 17 dicembre 2019.